

STATUTO

**SYMPOSIUM SOCIETA'
AGRICOLA IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RODENGO-SAIANO BS VIA PAVONI
15/B

Numero REA: BS - 596861

Codice fiscale: 04206630982

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "....." all'atto n. 9013/4070 di Rep. Notaio Giovanni Poggio

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti della Legge 18 Agosto 2015 n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, e del d. lgs 3 luglio 2017 n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, una società agricola impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata denominata:

"SYMPOSIUM SOCIETÀ AGRICOLA IMPRESA SOCIALE S.R.L."

1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale" e "società agricola".

ART. 2 - OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto esclusivo, in via stabile, l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, ai sensi della Legge 18 agosto 2015 n. 141, e pertanto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di coltivazione dei terreni, viticoltura, selvicoltura, allevamento di animali di cui all'art. 2135 c.c. e attività connesse, per le finalità di cui all'art. 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141.

2.2 L'attività di cui sopra è svolta in via principale, secondo la definizione dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 112/17 ed è attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del medesimo decreto.

2.3 Per agricoltura sociale si intendono le attività dirette a realizzare:

a) inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni temporanee di impresa, per lo svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, potrà richiedere ed utilizzare le risorse disponibili presso l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, gli Enti Locali od or-

ganismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ART. 3 - DOMICILIAZIONE

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del sindaco unico e del revisore legale dei conti, se nominati, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal registro delle imprese.

ART. 4 - SEDE

4.1 La società ha sede in Comune di Rodengo Saiano (BS).

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 5 - DURATA

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero).

6.2 La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In caso di aumento gratuito, si applica il disposto dell'art. 3, comma terzo del D.Lgs. 112/2017.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 cod. civ..

6.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e il disposto dell'art. 3, comma secondo lettera f) del D.Lgs 112/17. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.5 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

ART. 7 - UNICO SOCIO

7.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 cod. civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Non può essere socio unico una persona fisica, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 112/17.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

8.2 In caso di trasferimento della propria partecipazione, di parte di essa o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti, il cedente che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà previamente offrirla per l'acquisto agli altri soci ai quali spetterà il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione all'ammontare della partecipazione di ciascuno alla società. Danno diritto alla prelazione tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza d'accordo, dall'arbitratore, come meglio precisato nel presente articolo.

8.3 Il cedente dovrà pertanto notificare la sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, portante tutti gli elementi dell'offerta ricevuta (generalità dell'offerente, prezzo, modalità di pagamento, ecc.), spedita all'organo amministrativo che ne informerà senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata (risultante dal timbro postale), tutti i soci.

Il diritto di prelazione spettante a ciascun socio si accrescerà automaticamente in caso di mancato esercizio da parte di uno o più degli altri soci.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione offerta in vendita.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di lettera raccomandata da far pervenire all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (risultante dal timbro postale).

L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prela-
zionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partici-
pazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comu-
ne accordo tra loro.

Ove nessuno dei soci eserciti detto diritto entro il termine su indicato,
la partecipazione potrà essere liberamente alienata, entro il periodo
di sei mesi, al prezzo ed alle modalità indicate.

8.4 L'intestazione a società fiduciaria o il trasferimento da parte di
quest'ultima a favore dei propri mandanti iniziali ovvero ad altra so-
cietà fiduciaria, qualora mandanti della fiduciaria destinataria del
trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il
trasferimento, non sono soggetti a quanto disposto dal presente arti-
colo. Sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante
senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimen-
to effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fi-
duciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a
soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

8.5 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda tra-
sferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione
non spetta per il caso di pegno o usufrutto.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE—
9.1 In caso di morte di uno dei soci la società continuerà con gli ere-
di del socio defunto.

9.2 In caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei compro-
prietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune no-
minato con le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 del cod. civ..
In mancanza le comunicazioni e le notificazioni fatte ad uno dei
comproprietari si intendono valide ed efficaci nei confronti di tutti. —
Nel caso in cui gli eredi non vogliano acquisire la qualifica di soci e
continuare nel rapporto sociale si procederà alla liquidazione della
partecipazione sociale secondo quanto disposto in appresso dall'arti-
colo 12.

TITOLO III RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 10 - RECESSO

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costi-
tutivo;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale mo-
difica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modifi-
cazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto
comma, cod. civ.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuo-
va emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, cod.civ..

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

10.4 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6 Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ART. 11 - ESCLUSIONE

11.1 Non sono previste ipotesi di esclusione, al di fuori di quelle di legge.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 112/17.

12.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5, cod.civ..

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA ART. 13 - AMMINISTRAZIONE

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

13.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

13.3 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

13.4 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. In ogni caso non possono rivestire la carica di amministratori i soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4 comma 3 del d.Lgs. 112/2017.

13.5 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al successivo art. 18.2.

ART. 14 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.4 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 cod. civ..

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo comma, possono essere adottate con metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 Qualora ne facciano richiesta due amministratori ed in ogni caso per quelle materie rimesse dal presente statuto o dalla legge alla competenza inderogabile del consiglio di amministrazione, esso deve deliberare in adunanza collegiale.

15.4 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o sindaco unico e revisore legale dei conti, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o sindaco unico, se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, ove esista dal vice-presidente o dal consigliere delegato. In mancanza sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a. siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica;

f. delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

15.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-

desimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.2 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra di loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

17.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina;
- nel caso di nomina di più amministratori a ciascuno degli amministratori, con firma libera e disgiunta in caso di amministrazione disgiunta e con firma congiunta in caso di amministrazione congiunta;
- ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

ART. 18 - COMPENSI

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio.

18.2 Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo, inclusa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, è deciso dai soci nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, dal presente statuto o previsto da inderogabili norme di legge. I sindaci nominati devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, secondo comma, e 2399 del codice civile; non possono essere eletti sindaci della società, e se eletti decadono dall'ufficio, i soggetti che non siano in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 2399 c.c..

19.2 All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le norme, ivi comprese quelle relative alla competenza e ai poteri, sul collegio sindacale delle società per azioni. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/17.

19.3 È fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente

19.4 L'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del citato D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

20.1 Qualora l'organo di controllo sia costituito dal collegio sindacale esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

20.2 I sindaci sono nominati dai soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.3 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ART. 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, salvo che per volontà dei soci o

per obbligo di legge la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale.

21.2 Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

21.3 La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

21.4 Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 e relative disposizioni di attuazione.

ART. 22 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

22.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI

ART. 23 - COMPETENZA

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e la distribuzione degli utili, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 112/17;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o sindaco unico o del revisore legale dei conti;

d. le modificazioni dello statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

23.3 In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci.

23.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, cod. civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 24 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

24.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consulta-

zione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

24.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 26.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

24.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

24.4 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in materia divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ART. 25 - ASSEMBLEA

25.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23.2 lettere d), e) ed f), nel caso previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, cod. civ., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

25.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti

all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

25.5 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.6 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

25.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

25.8 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

25.9 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente quinto comma. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

25.10 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in materia divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiara di

operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 23.2 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

26.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

26.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

26.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - BILANCIO SOCIALE

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per la distribuzione di dividendi;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'oggetto sociale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

27.3 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni.

Negli stessi termini deve essere approvato dai soci il bilancio sociale, da depositare e pubblicare secondo quanto previsto all'art. 9, secondo comma, del D.Lgs. 112/2017.

27.4 Salvo quanto previsto dal presente statuto, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

27.5 L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

ART. 28 CAUSE DI SCIOGLIMENTO E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

28.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter cod. civ.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 cod. civ.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

28.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

28.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

28.4 In caso di estinzione della Società, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 112/2017.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

29.1 I lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti interessati possono partecipare alle assemblee sociali in cui venga posta all'ordine del giorno la programmazione delle attività sociali.

29.2 Tale assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

29.3 I lavoratori e gli utenti sono convocati con le medesime modalità di convocazione previste per i soci e possono intervenire in assemblea personalmente, per delega o tramite rappresentante comune, eletto a maggioranza.

29.4 I partecipanti all'assemblea possono esprimere pareri o formulare proposte in ordine alle questioni inerenti il programma di attività o che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

29.5 L'organo amministrativo, in conformità agli scopi sociali ed al programma approvato, dovrà organizzare l'attività dei lavoratori,

anche mediante incontri periodici informativi e consultivi.

29.6 Qualora siano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori hanno diritto di nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo. In tal caso, pertanto, la società dovrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo dovrà essere collegiale.

29.7 L'attività di lavoro e di volontariato nell'impresa sociale è regolata dall'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.

ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

30.1 Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri la società, nei modi e termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

30.2 L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 18 Agosto 2015 n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa

Giovanni Posio Notaio Sigillo

Io sottoscritto Avv. Giovanni Posio Notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, certifico che la presente e' copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine mediante M.U.I. ai sensi del decreto 22/02/2007.